Piano Interno in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento

1. Introduzione

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 "Financial Benchmark Regulation" (detto anche "Regolamento BMR") e all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il presente documento rappresenta il "Piano interno in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento" (il "Piano Interno") ossia le azioni che Banca Popolare Etica S.c.p. A. (la "Banca") intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento dalla stessa adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

2. Contesto normativo

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento BMR, con l'obiettivo di garantire l'affidabilità degli indici di riferimento, incrementare l'accuratezza del parametro e aumentarne la trasparenza.

Il Regolamento BMR si pone l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, attraverso norme armonizzate comuni a tutti gli Stati membri e volte a garantire l'accuratezza, l'integrità e l'affidabilità degli indici usati come parametri di riferimento finanziari nell'Unione europea (cd. "*benchmark*").

Il ***benchmark*** è definito dal Regolamento BMR come "un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance".

L'ambito applicativo del Regolamento BMR si estende sia agli strumenti finanziari che ai contratti finanziari che comportano la concessione di credito e tra questi ultimi rientrano i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD – Dir. 2008/48/UE) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. È opportuno, tuttavia, precisare che, nell'ambito del presente Piano Interno il perimetro di applicazione è stato ampliato in conformità dell'introduzione dell'art. 118- bis includendo tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (compreso il credito a non consumatori); si evidenzia, pertanto, che i contratti

finanziari di cui all'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento BMR rappresentano un sottoinsieme dei contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.
Per quanto concerne, invece, gli strumenti finanziari, questi sono definiti dall'art. 3, paragrafo 1, n. 16 del Regolamento BMR, come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (la "Mifid II") per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della Mifid II, o che è negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della stessa Direttiva.
Il Regolamento BMR richiede che le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati che utilizzano un indice di riferimento redigano e mantengano piani scritti che specifichino le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.
Per "**variazioni sostanziali**" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì le c.d. "**modifiche rilevanti**" della metodologia per la determinazione dell'indice, mentre per "**cessazione**" si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.
In ottemperanza alle suddette disposizioni normative, la Banca ha adottato il presente Piano Interno che descrive l'iter operativo da seguire in caso di variazione sostanziale o cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati.

3. Processo interno

3.1 Monitoraggio indici: unità organizzativa competente

L'Ufficio Finanza verifica mensilmente la presenza di informazioni su variazioni e/o cessazioni di indici utilizzati.
L'Ufficio Finanza rileva l'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento e provvede immediatamente a segnalarlo, oltre che al Dipartimento Governo, alla Funzione Risk Management, all'Ufficio Consulenza, Prodotti e Servizi Bancari, all'Ufficio Istruttoria crediti, all'Ufficio Lavorazione Crediti, all'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione, all'Ufficio Organizzazione, Processi e Normativa Interna, all'Ufficio Sistemi Informativi e alla Funzione Compliance.
Il Dipartimento Governo, a cui l'Ufficio Finanza riferisce, convoca e coordina il gruppo di lavoro di cui sopra.

3.2 Individuazione dell'indice sostitutivo

La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni del Regolamento BMR. In particolare, ai sensi dell'art. 29: "*Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'art. 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'art. 36*". Nel caso della Banca gli indici di riferimento sono riportati al successivo paragrafo 5.
La scelta di procedere all'adozione dell'indice di riferimento alternativo (indice sostitutivo) terrà inoltre conto delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro convocato per l'individuazione dei tassi sostitutivi oltre che delle indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal

mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle
Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti. Nello specifico, al verificarsi di un evento qualificabile come variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, ovvero al verificarsi di un evento di sostituzione legale dell'indice di riferimento così come disciplinato dal Regolamento BMR, salvo che, in tale ultima ipotesi, la Commissione Europea o l'Autorità di Vigilanza competente non individui l'indice sostitutivo legale applicabile, il Dipartimento Governo, sentito l'Ufficio Consulenza, Prodotti e Servizi Bancari, presenta la proposta emersa dal gruppo di lavoro come sopra individuato alla Direzione Generale.

3.3 Approvazione e deliberazione dell'indice sostitutivo
L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3.4 Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento
L'Ufficio Cultura, Mutualità e Comunicazione, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento, invia entro 30 giorni al cliente una comunicazione concernente l'indice sostitutivo, secondo le modalità con lo stesso concordate.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.
Inoltre, l'Ufficio Cultura, Mutualità e Comunicazione pubblica un avviso sul sito istituzionale della Banca con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente, fornendo indicazione dell'indice di riferimento alternativo. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla predetta comunicazione, si inoltra un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo indice.

3.5 Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato
L'Ufficio Consulenza legale aggiorna il testo delle clausole contrattuali, le trasmette all'Ufficio Consulenza, Prodotti e Servizi Bancari che aggiorna la documentazione contrattuale e di trasparenza a decorrere dell'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito ed infine l'Ufficio Sistemi Informativi procede all'adeguamento della procedura informatica.

4. Monitoraggio
Il presente Piano Interno è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui fa riferimento da parte del Dipartimento Governo.

5. Tabella dei tassi di sostituzione
ATTUALE INDICE DI RIFERIMENTO
- Tasso Euribor declinato sulle diverse scadenze previste

INDICE DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVO
Tasso BCE - Tasso di rifinanziamento principale - MRO rate -: tasso che difficilmente può essere abrogato e che viene stabilito periodicamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

AMMINISTRATORE DI BENCHMARK
Attuale indice di riferimento: EMMI.
Indice di riferimento sostitutivo: Banca Centrale Europea

IDONEITÀ DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVI
Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta.

I riferimenti sopra riportati non contemplano, quale attuale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto coincide con il tasso di riferimento sostitutivo; il Tasso BCE, infatti, rappresenta il tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo. Per lo stesso motivo, di converso, è stato, invece, indicato il Tasso BCE come indice di riferimento sostitutivo.
Si specifica che, qualora l'indice di riferimento adottato non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.
Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale dell'indice di riferimento sopra riportato, consegua l'emanazione da parte della Commissione Europea o dell'Autorità di Vigilanza competente dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.

6. Processo interno di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del piano interno
In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano Interno sono portati a conoscenza della struttura interna e della clientela, a quest'ultima almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di trasparenza.